



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa

vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione da _____ nato _____
_____ entrambi
residenti

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter L. 13/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni dei debitori;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto, quanto alle spese necessarie per il mantenimento della famiglia che le stesse ammontano ad € 2.248,00 mensili, per cui residua un'eccedenza mensile di € 752,00 da destinare alla liquidazione mensilmente;

rilevato che, allo stato, i debitori possono essere autorizzati a trattenere il saldo del c/c del _____ mentre quanto al reddito mensile di € 752,00 (in eccedenza)

esso potrà essere trattenuto a disposizione dei debitori SOLO per i primi 5 mesi dall'apertura della liquidazione ma **previo versamento del fondo spese come appresso disposto, al fine di evitare che la procedura, per mancanza di fondi, entri in una fase di stallo;**

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

ritenuto che è stata depositata la relazione particolareggiata dall'Organismo di Composizione della crisi Protezione Sociale Italiana – "Segretariato sociale di Acì Catena";

P.Q.M.
NOMINA

l'avv.

quale liquidatore;

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori istanti, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e presso il PRA;

DISPONE

la **costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00** ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;





che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento degli istanti e della famiglia, l'importo di € 2.248,00 mensili e che le restanti somme siano depositate mensilmente, nel predetto conto, perché possano essere destinate al soddisfacimento dei creditori;

DISPONE

che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione.

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dà atto dell'inopponibilità alla massa dei creditori del contratto di cessione del quinto della pensione e del pignoramento presso terzi gravante sull'emolumento pensionistico;

ORDINA

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore relazioni al Giudice tempestivamente in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura;

Si comunichi.

Il Giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

